

CIRCOLARE N. 45



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.

Allegati:

- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
- Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

OGGETTO: Proroga di un ulteriore anno dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale

1. Premessa

L'istituto della perenzione amministrativa, disciplinato al comma 3 dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, prevede che per le spese in conto capitale i termini di conservazione delle somme che lo Stato abbia assunto di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, possono essere mantenuti in bilancio non oltre il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

L'articolo 30, comma 11, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, in deroga alla suddetta disposizione, aveva conferito la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne avevano determinato la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata Legge n. 196 del 2009.

Detta facoltà è stata in effetti esercitata per gli ultimi tre esercizi consuntivati, conservando – su richiesta adeguatamente motivata dei Ministri competenti – nell'esercizio 2011 residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010, nell'esercizio 2012 residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011 e nell'esercizio 2013 residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012. In tali esercizi finanziari la mancata conservazione dei residui ne avrebbe determinato la perenzione amministrativa con il conseguente allungamento della tempistica per i successivi pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la prevista procedura di reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione.

In fase di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", è stata approvata la norma che aggiunge all'articolo 1 il comma 20-sexies, che così recita: "nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, **può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014**".

Di fatto tale norma estende ad altri due esercizi finanziari la facoltà prevista dal citato articolo 30, comma 11, della Legge n. 196 del 2009, consentendo di conservare nell'esercizio 2014 residui di parte capitale che altrimenti andrebbero in perenzione con il consuntivo 2013, nonché nell'esercizio 2015 residui altrimenti colpiti da perenzione amministrativa con la chiusura dell'esercizio 2014.

Va sottolineato che le disposizioni previste dal citato comma 20-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 non innovano circa le modalità di esercizio della facoltà in parola che prevede che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

Alla luce dell'innovazione introdotta dalla norma sopracitata e nelle more della conversione in legge del citato decreto-legge n. 126 del 31 ottobre 2013 e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, si è ritenuto opportuno anticipare, con la presente circolare, le necessarie istruzioni per permettere alle Amministrazioni di avanzare eventuali proposte di conservazione in bilancio dei residui propri relativi alle spese in conto capitale in tempo utile per la predisposizione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

2. Istruzioni

Occorre ribadire che la facoltà menzionata dovrà essere esercitata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante apposito decreto, sulla base delle proposte, adeguatamente motivate, dei Ministri competenti previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

Pertanto si sottolinea che dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguatezza delle motivazioni delle richieste di conservazione, che dovranno essere sorrette da ben precisi elementi e non fare riferimento a generiche motivazioni, come ad esempio la mancanza della disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli, problemi procedurali non meglio specificati o il vincolo del termine ultimo per effettuare i pagamenti fissato al 5 dicembre dalla circolare RGS n. 36 del 30 ottobre 2013 recante disposizioni per la "Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2013".

Si sottolinea, inoltre, che in ossequio al disposto dettato dall'art. 30, comma 11, della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le proposte di conservazione dovranno essere avanzate dai Ministri competenti **con riferimento ad impegni di spesa al limite di perenzione a chiusura dell'esercizio 2013 relativi a residui passivi concernenti spese in conto capitale**. Pertanto non potranno essere prese in esame proposte di conservazione relative a impegni di parte corrente, né proposte avanzate da singoli funzionari delegati, in quanto le richieste di conservazione, qualora rispondenti ai criteri sopracitati, devono essere riferite agli impegni di spesa e non agli ordini di accreditamento che gravano sugli impegni stessi.

Le richieste di conservazione, sottoscritte dai Ministri competenti, dovranno pervenire, per il tramite degli Uffici Centrali del Bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II – **improrogabilmente entro la data del 20 gennaio 2014**. **Richieste che perverranno al suddetto Ufficio successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.**

Lo stesso Dipartimento procederà, poi, alla predisposizione di un apposito schema di decreto ministeriale e, solo in seguito all'adozione di detto decreto da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le singole proposte di conservazione potranno essere valorizzate nel sistema informativo, in linea con i termini per la definizione dei decreti di accertamento dei residui e mediante l'apposita funzione disponibile nel Sistema Informativo per la gestione delle Spese.

La presente circolare è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito "www.igs.mef.gov.it".

Il Ragioniere Generale dello Stato

